

DELIBERAZIONE 29 DICEMBRE 2020
598/2020/R/EEL

AMMISSIONE AL REGIME DI REINTEGRAZIONE DEI COSTI DEGLI IMPIANTI ASSEMINI, BIOPOWER SARDEGNA E PORTOFERRAIO E DETERMINAZIONI SULL'IMPIANTO SARLUX, PER L'ANNO 2021

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1140^a riunione del 29 dicembre 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 111/06);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 17 novembre 2020, prot. Autorità 37681, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di ALPERIA TRADING S.r.l. (di seguito: ALPERIA TRADING) del 25 novembre 2020, prot. Autorità 38974, di pari data (di seguito: comunicazione Alperia);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito anche: ENEL PRODUZIONE) del 4 dicembre 2020, prot. Autorità 40829, di pari data (di seguito: comunicazione Enel);
- la comunicazione di Terna, del 17 dicembre 2020, prot. Autorità 42665, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- l'elenco degli impianti essenziali ex deliberazione 111/06, valido per l'anno 2021, predisposto e pubblicato da Terna, ai sensi del comma 63.1 della deliberazione 111/06 (se non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), include, tra gli altri, gli impianti Assemini e Portoferraio di ENEL PRODUZIONE e Biopower Sardegna di ALPERIA TRADING;
- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall'Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell'inserimento nell'elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell'elenco medesimo;
- il comma 63.11 prevede che:
 - gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali possano richiedere, per il periodo di validità dell'elenco di cui al comma 63.1, l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi disciplinato dall'articolo 65;
 - la richiesta dell'utente del dispacciamento si consideri accolta, salvo necessità di acquisire ulteriori documenti e informazioni, qualora il provvedimento di diniego non venga comunicato all'utente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;
- ENEL PRODUZIONE, con la comunicazione Enel, ha presentato istanza di ammissione al regime di reintegrazione degli impianti Assemini e Portoferraio, per l'anno 2021;
- ALPERIA TRADING, con la comunicazione Alperia, ha avanzato richiesta di ammissione al regime di reintegrazione dell'impianto Biopower Sardegna, per l'anno 2021;
- sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, è possibile valutare positivamente l'ipotesi di procedere ad accogliere, nei limiti esplicitati nel prosieguo, le istanze di ammissione al regime di reintegrazione relative agli impianti Assemini, Biopower Sardegna e Portoferraio, per l'anno 2021, in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori nel prevedere che i citati impianti siano assoggettati al predetto regime piuttosto che stabilire che siano espunti dall'elenco degli impianti essenziali e, conseguentemente, liberati dai vincoli di offerta previsti ai sensi degli articoli 64 e 65.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- gli articoli 64 e 65 stabiliscono i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi;
- il comma 64.31, che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario che a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede, tra l'altro, che Terna presenti all'Autorità una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate

dall'utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base a quest'ultimo comma, l'utente medesimo:

- a) con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale; se una o più unità nella disponibilità dello stesso utente sono alimentate a carbone, può inoltre esercitare la scelta del prodotto/indice di riferimento tra quelli indicati alla lettera a) del comma 64.16;
 - b) con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell'esercizio di questa facoltà, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
- la comunicazione Alperia e la seconda comunicazione Terna riportano, tra l'altro, le proposte e le istanze avanzate da ALPERIA TRADING in relazione all'impianto Biopower Sardegna per l'anno 2021, ai sensi del combinato disposto dei commi 64.30, lettere a) e b), e 77.46, lettera j); dette proposte e istanze attengono a profili rilevanti per la determinazione del costo variabile riconosciuto dell'unità di produzione dell'impianto sopra menzionato.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il comma 63.4 prevede che Terna notifichi a ciascun utente del dispacciamento i raggruppamenti minimi essenziali di impianti di produzione nella disponibilità del medesimo utente;
- gli articoli 63, 64 e 65 definiscono la disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali; l'articolo 65*bis* definisce, invece, la disciplina alternativa alla disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve adempiere l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali che opti per questa disciplina alternativa;
- l'assoggettamento di un impianto a uno dei regimi di essenzialità richiede l'avvio di un processo che è disciplinato dagli articoli 63, 64, 65 e 65*bis* e che include, tra l'altro:
 - la notifica, da parte di Terna all'utente del dispacciamento interessato, dei raggruppamenti minimi di impianti essenziali nella titolarità di quest'ultimo;
 - sulla base di proposte e informazioni fornite da Terna, la definizione, da parte dell'Autorità, dei parametri tecnico-economici rilevanti per l'applicazione, a scelta dell'utente interessato, della disciplina alternativa *ex* comma 65*bis* o della disciplina tipica;
 - la possibilità per il suddetto utente di richiedere modifiche ai parametri richiamati al precedente alinea;

- la facoltà, per l'utente che sceglie la disciplina tipica, di richiedere l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi;
- la disciplina alternativa *ex* articolo 65bis, tra l'altro, prevede, in capo all'utente del dispacciamento titolare di impianti essenziali, obblighi di offerta esclusivamente sul mercato per il servizio di dispacciamento; conseguentemente, ai sensi della deliberazione 111/06, tale disciplina non è applicata ad unità di produzione non abilitate alla presentazione di offerte su detto mercato;
- l'assoggettamento di un nuovo impianto a uno dei regimi di essenzialità in corso d'anno non è disciplinato dalla regolazione vigente;
- integrando le precedenti comunicazioni riguardanti la capacità essenziale per la sicurezza del sistema elettrico con riferimento all'anno 2021, Terna, con la prima comunicazione Terna, ha indicato l'impianto Sarlux tra gli impianti singolarmente essenziali per il citato anno;
- l'impianto Sarlux, che non è abilitato, è attualmente oggetto di convenzione Cip 6/92;
- dalla prima comunicazione Terna emerge che la scadenza della convezione citata al precedente alinea è prevista per il giorno 16 aprile 2021.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi avanzata, per l'anno 2021:
 - da ENEL PRODUZIONE, con la comunicazione Enel, in relazione agli impianti Assemini e Portoferraio;
 - da ALPERIA TRADING, con la comunicazione Alperia, rispetto all'impianto Biopower Sardegna;
- precisare che:
 - in sede di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, saranno ammessi soltanto costi fissi coerenti con il principio di efficienza e strettamente necessari al normale esercizio dell'impianto considerato;
 - il numero di anni complessivi del periodo di ammortamento delle immobilizzazioni incluse nel capitale investito dovrà essere non inferiore al maggiore fra il corrispondente numero applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici e il numero di anni di durata complessiva del normale ciclo di vita utile dell'immobilizzazione medesima, fatti salvi eventuali scostamenti dal criterio appena enunciato supportati da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- per quanto attiene all'impianto Biopower Sardegna, approvare, con efficacia limitata all'anno 2021 e per i profili diversi da quelli già confermati per il medesimo anno ai sensi del comma 77.45, le proposte e le istanze avanzate, ai sensi del combinato disposto dei commi 64.30, lettere a) e b), e 77.46, lettera j), da ALPERIA

TRADING e contenute nella comunicazione Alperia e nella seconda comunicazione Terna, precisando che:

- a) se, in un dato periodo rilevante, la somma algebrica delle componenti del costo variabile riconosciuto assume segno negativo, il prodotto tra il valore assoluto di detta somma e il corrispondente programma vincolante modificato e corretto di immissione è incluso tra i ricavi rilevanti per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione;
- b) ai fini della determinazione della componente del costo variabile riconosciuto a copertura degli oneri di dispacciamento per l'anno 2021, le norme rilevanti dell'articolo 77 sono contenute nel comma 77.46, lettera h), invece che – come riportato nella comunicazione Alperia – nel comma 77.25, lettera h).

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- che Terna avvii il processo per:
 - l'individuazione del regime di essenzialità eventualmente da applicare all'impianto oggetto della prima comunicazione Terna, per il periodo compreso tra la scadenza della convenzione Cip 6/92 e il giorno 31 dicembre 2021;
 - la definizione dei parametri tecnico-economici da utilizzare in sede di implementazione del regime medesimo;
- che, per le finalità menzionate al precedente alinea, si adotti, con gli opportuni adattamenti, un processo analogo a quello previsto dagli articoli 63, 64 e 65;
- ai sensi del comma 65bis.3, non definire, per l'impianto Sarlux, i parametri tecnico-economici rilevanti per l'applicazione della disciplina alternativa ex articolo 65bis, dato che il menzionato impianto non è abilitato alla presentazione di offerte sul mercato per il servizio di dispacciamento;
- che, con riferimento all'impianto Sarlux, Terna effettui la notifica ex comma 63.4 a SARLUX S.r.l.;
- che, ai fini dell'applicazione della disciplina dell'essenzialità all'impianto Sarlux, il referente di Terna sia il proprietario dell'impianto medesimo sino a quando sarà indicato l'utente del dispacciamento per il periodo successivo alla scadenza della vigente convenzione Cip 6/92 di cui è oggetto;
- che Terna iscriva l'impianto Sarlux nell'elenco degli impianti essenziali ex comma 63.1 a decorrere dalla scadenza della vigente convenzione Cip 6/92 di cui è oggetto;
- che il regime tipico cui sarà eventualmente assoggettato l'impianto Sarlux sia applicato limitatamente al periodo compreso tra la scadenza della convenzione Cip 6/92 e il giorno 31 dicembre 2021

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini esplicitati in premessa, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione presentata da ENEL PRODUZIONE S.p.A., con la comunicazione Enel, in relazione agli impianti Assemini e Portoferraio, per l'anno 2021;

2. di accogliere, nei termini esplicitati in premessa, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione presentata da ALPERIA TRADING S.r.l., con la comunicazione Alperia, in relazione all'impianto Biopower Sardegna, per l'anno 2021;
3. di approvare, secondo quanto precisato in premessa, in relazione all'impianto Biopower Sardegna e con efficacia limitata all'anno 2021, le proposte e le istanze avanzate, ai sensi del combinato disposto dei commi 64.30, lettere a) e b), e 77.46, lettera j), da ALPERIA TRADING S.r.l. e riportate nella comunicazione Alperia e nella seconda comunicazione Terna;
4. di prevedere che, nei termini esplicitati in premessa, Terna avvii il processo per l'individuazione del regime di essenzialità eventualmente da applicare all'impianto Sarlux e per la definizione dei parametri tecnico-economici da utilizzare in sede di implementazione del regime medesimo;
5. di stabilire che, per le finalità menzionate al precedente punto, si adotti il processo previsto dagli articoli 63, 64 e 65, prevedendo, tuttavia, che;
 - a) il termine di cui al comma 63.4 sia fissato al giorno 5 gennaio 2021;
 - b) i termini di cui ai commi 63.5 e 64.30 siano fissati al giorno 25 gennaio 2021;
 - c) il termine per lo svolgimento da parte di Terna delle attività di cui al comma 64.31 siano fissati al giorno 5 febbraio 2021;
 - d) il termine di cui al comma 63.11 per la presentazione all'Autorità dell'eventuale istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi e per la notificazione dell'istanza medesima a Terna sia fissato al giorno 5 marzo 2021;
 - e) l'eventuale provvedimento di diniego relativo all'ammissione al reintegro dei costi sia notificato dall'Autorità all'utente del dispacciamento interessato entro il giorno 15 aprile 2021;
6. di prevedere che, con riferimento all'impianto Sarlux, Terna effettui la notifica ex comma 63.4 a SARLUX S.r.l.;
7. di stabilire che, ai fini dell'applicazione della disciplina in tema di essenzialità all'impianto Sarlux, il referente di Terna sia il proprietario dell'impianto medesimo sino a quando sarà indicato l'utente del dispacciamento per il periodo successivo alla scadenza della vigente convenzione Cip 6/92 di cui è oggetto;
8. di prevedere che Terna iscriva l'impianto Sarlux nell'elenco degli impianti essenziali ex comma 63.1 a decorrere dalla scadenza della vigente convenzione Cip 6/92 di cui è oggetto;
9. di applicare il regime tipico cui sarà eventualmente assoggettato l'impianto Sarlux limitatamente al periodo compreso tra la scadenza della convenzione Cip 6/92 e il giorno 31 dicembre 2021;
10. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, a Terna S.p.A., ad ALPERIA TRADING S.r.l., a ENEL PRODUZIONE S.p.A. e a SARLUX S.r.l.;
11. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini